



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 69 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i sette articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 69 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME PER L'UTILIZZO DEI FARMACI
NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge ha lo scopo di migliorare l'organizzazione delle strutture pubbliche e private attraverso l'inserimento nelle stesse di figure professionali, i farmacisti abilitati, preposte alla gestione del farmaco.

In tal modo la Regione introdurrebbe una normativa tesa ad innalzare, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni, l'organizzazione sanitaria degli istituti di ricovero che hanno l'obiettivo di garantire un ottimale e funzionale servizio a tutela della salute e del benessere del paziente.

Per queste ragioni, occorre anzitutto evidenziare che la presente legge rientra e riguarda con evidenza la materia della «tutela della salute», annoverata tra quelle di legislazione concorrente nell'articolo 117, comma 3, Cost, essendo finalizzata ad accrescere i profili organizzativi e gestionali della sanità regionale in termini di qualità, funzionalità ed economicità, seppure nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali.

Allo stato attuale, infatti, nelle strutture sanitarie i capisala infermieri, al di fuori delle loro competenze, detengono un armadio farmaceutico e dispensano i farmaci. Questa anomala situazione comporta peraltro un costo elevato per il sistema sanitario perché i frequenti errori nella gestione, somministrazione e controllo della terapia farmaceutica possono provocare danni ai pazienti, aumentare i giorni di ricovero, non garantire prestazioni sanitarie ottimali e questo si traduce in maggiori oneri per il sistema sanitario calabrese.

La figura del farmacista abilitato invece è completamente diversa. Il suo ruolo è quello di dispensare il farmaco, ovvero gestire le modalità, i tempi della terapia, effettuare i controlli sui farmaci. E' l'unica figura professionale esperta di farmaci ed abilitata a dispensarli. Svolge, inoltre, un'importante attività di educazione sanitaria ed alimentare e dunque di supporto al paziente.

In tal modo, la struttura può garantire appropriatezza terapeutica ed un razionale ed ottimale utilizzo dei farmaci. Si evitano così errori di dispensazione che mettono a rischio la salute del paziente potendo causare malattie iatrogene, si possono generare risparmi sulla degenza, perché migliora l'aderenza terapeutica e sulla stessa gestione dei farmaci, essendo il farmacista preposto all'individuazione ed al controllo dei farmaci stessi.

La finalità inoltre è quella di tutelare le figure professionali specializzate, in tal caso il farmacista abilitato che, come già descritto, è esperto del farmaco e di tutte le problematiche ad esso connesse, preparatore e dispensatore, nonché preposto a svolgere la delicata attività orientata alla patologia e quindi all'ottimizzazione della terapia. Si tratta dunque di una norma di civiltà e di equità professionale a tutela e garanzia non solo della categoria dei farmacisti ma soprattutto dei pazienti. Bisogna dunque potenziare il ruolo del farmacista all'interno del sistema sanitario per valorizzare la funzione socio sanitaria ed il ruolo professionale che svolge nella tutela della salute pubblica.



Consiglio regionale della Calabria

A conferma di ciò, di recente è stato siglato un importante protocollo d'intesa tra l'Ordine nazionale dei Biologi e l'Associazione FuturPharma, finalizzato a promuovere interventi mirati allo sviluppo delle professioni sanitarie ed al potenziamento ed innovazione del sistema salute. Il protocollo de quo testimonia l'esigenza di tutelare la specializzazione nonché l'opportunità di introdurre interventi mirati alla valorizzazione ed accrescimento delle figure specialistiche, risorse preziose per il servizio sanitario. Difatti, tra gli obiettivi che si intende perseguire, al punto 5 si legge testualmente che è necessario "disciplinare da un punto di vista legislativo la presenza del farmacista negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze socio-sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), nelle case protette comunità terapeutiche, istituti di cura privati ed in tutte le strutture ove vengano utilizzati i medicinali. Ciò consentirebbe di affidare la responsabilità e il coordinamento di una serie di azioni inerenti il ciclo gestionale-dispensativo del farmaco all'unico professionista sanitario formato per questo compito: il farmacista."

Dunque la direzione corretta è questa ed è tempo che la Calabria adotti normative che tutelino la qualità e che accrescano al contempo l'efficienza di un sistema sanitario ancora oggi carente e deficitario.

La presente legge consta di sette articoli.

L'articolo 1 definisce la finalità, che è quella di introdurre negli istituti pubblici e privati la figura del farmacista abilitato.

L'articolo 2 stabilisce che i farmaci devono essere gestiti dal farmacista, quale unica figura esperta e preposta a tale compito.

L'articolo 3 precisa i compiti affidati alla responsabilità del farmacista.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di assunzione dei farmacisti presso le strutture.

L'articolo 5 contiene la norma transitoria relativa all'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia ed al conseguente adeguamento che si impone alle strutture sanitarie interessate.

L'articolo 6 riguarda la clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

La legge, come comprovato nella relazione illustrativa e nella scheda tecnico-finanziaria allegata, ha natura programmatica e riguarda profili gestionali - organizzativi delle strutture sanitarie, elencate nell'articolo 1. Di conseguenza non comporta alcun onere finanziario per il bilancio regionale. Peraltro le singole strutture, adeguandosi alla normativa de qua, ricaveranno economie sia perché la gestione, somministrazione ed utilizzo dei farmaci affidata allo specialista è certamente più razionale, corretta e controllata, sia perché garantirebbe una migliore aderenza terapeutica che si traduce in una diminuzione del periodo di degenza, sia, infine, perché accrescerebbe l'offerta delle prestazioni sanitarie in



Consiglio regionale della Calabria

termini di qualità ed efficienza, come più esplicitamente rappresentato nella relazione descrittiva.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo stabilisce che le strutture sanitarie elencate devono garantire la presenza del farmacista abilitato.	//	//	//
Art. 2	L'articolo prevede che l'unica figura responsabile alla dispensazione e somministrazione del farmaco è il farmacista abilitato	//	//	//
Art. 3	L'articolo descrive i compiti che il farmacista deve assumere all'interno delle strutture indicate.	//	//	//
Art. 4	L'articolo specifica i criteri di assunzione dei farmacisti parametrati alle dimensioni di queste ultime.	//	//	//
Art. 5	L'articolo 5 è una norma transitoria che impone l'adeguamento delle normative vigenti in materia	//	//	//
Art. 6	L'articolo contiene la clausola d'invarianza finanziaria.	//	//	//
Art. 7	L'articolo prevede l'entrata in vigore	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri.

Non essendo previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non sussistono criteri di quantificazione dei medesimi.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non è necessario indicare la relativa copertura finanziaria.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli Hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunatamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 2

(Dispensazione e fornitura farmaci)

1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.

2. Il farmacista, come unico esperto del farmaco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze definite dalla legge e dal contratto.

Art. 3

(Compiti del farmacista)

1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le risorse della struttura attraverso la scelta nell'acquisto dei farmaci e dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.

2. A tal fine, il farmacista si occupa di:

- a) gestire i farmaci nella struttura;
- b) ordinare i medicinali e tutto il materiale sanitario, dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali;
- c) coordinare i rapporti con i fornitori;
- d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;
- e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la terapia farmacologica nonché controllare l'aderenza terapeutica;



Consiglio regionale della Calabria

f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;

g) dispensare terapia farmacologica decisa dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione.

Art. 4

(Criteri di assunzione presso le strutture)

1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbligatorio garantire la presenza del farmacista abilitato, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) un farmacista per ogni sessanta posti letto;

b) due o più farmacisti da garantire proporzionalmente nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto;

c) un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore. In questo caso, le stesse strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri organismi, ricorrendo alla tipologia contrattuale part-time.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono adeguarsi alle presenti disposizioni entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.